

CAMERA DEI DEPUTATI N. 352

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, RODOTÀ, SPAGNOLI

Presentata l'11 agosto 1983

Modifica degli articoli 80 e 87 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La più autorevole dottrina internazionalistica si è espressa nel senso che il termine « ratifica » di cui all'articolo 80 della Costituzione « è usato in senso largo cioè indicante l'atto con il quale lo Stato italiano dichiara la volontà di diventare parte del trattato internazionale, quale che sia la denominazione di tale atto (adesione, accessione, accettazione) » (PERASSI, *La Costituzione e l'ordinamento internazionale*, Milano, 1952, p. 14).

La modifica che si propone con l'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale mira appunto a rendere del tutto chiaro e incontestabile, anche sul piano formale, il suddetto significato e la suddetta portata che devono essere attribuiti all'articolo 80 della Costituzione della Repubblica: sostituendo le parole « ratifica dei » con le parole « manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi ai », lasciando immutato tutto il resto.

La modifica tiene in particolare conto che la Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 al termine della conferenza promossa dalle Nazioni Unite per la codificazione delle regole del diritto internazionale generale concernenti i trattati, entrata in vigore alcuni mesi or sono e della quale il nostro Paese è parte contraente, prevede una pluralità di modi attraverso i quali la pratica degli Stati ritiene che possa essere manifestato il consenso dello Stato ad obbligarsi a un trattato internazionale (articoli da 11 a 16 della Convenzione di Vienna).

La modifica mira, inoltre, ad evitare il pericolo che l'articolo 80 della Costituzione possa essere interpretato nel senso che, qualora un trattato internazionale rientrante per il suo oggetto in una delle categorie tassativamente previste dall'articolo stesso, dovesse essere concluso in forma così detta « semplificata », ciò con-

senta di sottrarlo alla previa autorizzazione con legge, da parte del Parlamento, della manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi.

Per quanto riguarda la modifica che viene proposta nell'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale, essa si sostanzia nella sostituzione, all'ottavo comma dell'articolo 87, delle parole « ratifica i » con le parole « manifesta il consenso dello Stato ad obbligarsi ai », lasciando invariato tutto il resto. Tale sostituzione mira a stabilire chiarezza e coerenza su una questione che è stata e continua ad essere oggetto di controversie e profonde incertezze tra gli studiosi italiani del diritto costituzionale e del diritto in-

ternazionale. Ci riferiamo alla più precisa definizione di quelle che sono, e che a parere dei proponenti debbono essere, le attribuzioni del Presidente della Repubblica in materia di trattati internazionali, e più precisamente in materia di manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi ai medesimi.

Sembrerebbe invero del tutto logico e coerente con la funzione propria del Presidente della Repubblica di « rappresentare l'unità nazionale » che la manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi, mediante trattato, nei confronti di Stati esteri debba sempre e in ogni caso far capo, al Presidente della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le Camere autorizzano con legge la manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi ai trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

ART. 2.

L'ottavo comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, manifesta il consenso dello Stato ad obbligarsi ai trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere ».